



COMUNE DI SALVE

PROV. DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

*- SERVIZIO DI TAXI CON AUTOVETTURA*

*- SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, NATANTE, VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.*

## **ART. 1**

### **(Disciplina del servizio)**

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 - 6° comma T.U. n. 393 del 10 giugno 1959 istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a) dagli artt. 105 e 113 del T.U. 1740 dell' 8-12-1933, tenuto in vigore dall'art. 145 - 2° comma del T.U. 393 del 15 giugno 1959;
- b) dal T.U. 393 del 15 giugno 1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30 giugno 1959;
- c) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 6.5.1940;
- d) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
- e) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada);
- f) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
- g) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- h) dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- i) dalla legge Regionale 3 aprile 1995 n. 14, recante le modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- j) dalle disposizioni contenute nel presente regolamento adottato da questo Consiglio Comunale, in conformità dell'art. 5 della legge Regionale 3 aprile 1995 n. 14.

## **ART. 2**

### **(Autoservizi Pubblici non di Linea)**

1. Sono definiti Autoservizi Pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono Autoservizi Pubblici non di linea:
  - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozze, natante e veicoli a trazione animale;
  - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozze, natante e veicoli a trazione animale.

## **ART. 3**

### **(Servizio di Taxi)**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in un luogo pubblico; le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale, il quale stabilisce anche

le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1, la prestazione del servizio è obbligatoria.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove è possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

#### **ART. 4**

##### **(Servizio di Noleggio con Conducente)**

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa o presso i pontili di attracco.

#### **ART. 5**

##### **(Determinazione degli autoveicoli da adibire al servizio)**

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di taxi, e di autonoleggio con conducente, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale viene fissato con delibera del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a della legge n. 21/92 e dalla legge regionale 14/95 art. 3 lett. b, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le autovetture da immettere in servizio devono essere di cilindrata non inferiore a 1400 c.c. e dotate di quattro sportelli.

#### **ART. 6**

##### **(Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio)**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono svolgere il servizio in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Europea dove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

#### **ART. 7**

##### **(Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio)**

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente le persone fisiche italiane e le figure giuridiche previste dall'art. 7 della legge 21/92.

## ART. 8

### (Modalità per lo svolgimento del servizio)

1. L'esercizio del servizio di Taxi e di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale ed esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
3. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.
4. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

## ART. 9

### (Domanda per esercitare il servizio)

Per esercitare il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, occorre essere in possesso della licenza comunale di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello degli autoveicoli autorizzati al servizio da noleggio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente, deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle generalità, il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la ubicazione della rimessa o del pontile di attracco disponibili.

**Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:**

- a) Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti per l'attività di noleggio autoveicoli e natanti rilasciato dalla C.C.I.A.A., requisito obbligatorio ed indispensabile per il rilascio della licenza, così come previsto dall'art. 6 della Legge 21/92 e dall'art. 6 della L. R. 14/95.
- b) Certificato di residenza.
- c) Certificato penale.
- d) Certificato di cittadinanza Italiana.
- e) Certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio.
- f) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.
- g) Dichiarazione di impegno ad impiegare, per la guida dei veicoli, oltre il titolare, esclusivamente personale dipendente, regolarmente munito del certificato di cui alla lettera a).
- h) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale ( C.A.P. ) del richiedente valido per la guida di autoveicoli in servizio di noleggio di cui alla licenza richiesta.
- i) Dichiarazione di disponibilità di rimessa nel Comune o di un pontile di attracco.
- j) Dichiarazione di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità anche in leasing del veicolo per il quale si chiede l'autorizzazione di esercizio.
- k) Dichiarazione di non essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di decadenza di licenza di noleggio.
- l) Copia del certificato di immatricolazione del veicolo ad uso di noleggio o ad uso di taxi..

### **Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:**

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

## **ART. 10**

### **(Titoli Preferenziali)**

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di noleggio:

1. Il possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del richiedente quali:
  - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persone, purché legittimamente esercitata;
  - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
  - c) l'organizzazione aziendale.
2. In caso di parità di titoli, costituisce titolo preferenziale la residenza nel Comune o altri elementi ritenuti validi dalla commissione di cui al successivo art. 11, che dovrà comunque fissare preventivamente appositi criteri di valutazione dei titoli preferenziali per la formazione della graduatoria.

## **ART. 11**

### **(Commissione Consultiva Comunale)**

1. E' istituita con provvedimento di Giunta Municipale la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea ( taxi e noleggio con conducente e autovettura, natante, motocarrozette e veicoli a trazione animale ), e per l'applicazione del presente regolamento.

2. La commissione comunale è formata da:

- a) Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;
- b) Comandante Polizia Municipale in funzione di Componente;
- c) Un rappresentante designato congiuntamente dalle locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovetture;
- d) Un rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti se presenti sul territorio comunale e/o regionale;
- e) Un Ingegnere esperto in elettromeccanica o un titolare di Autoscuola abilitato all'insegnamento delle norme al Codice della Strada.

3. La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

4. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale di categoria non inferiore alla "C".

6. La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della legge 21/92 e dell'art. 3 della Legge Regionale 14/95.

7. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione consultiva è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dai componenti della commissione.

8. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

9. La commissione decide a maggioranza in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. La commissione consultiva comunale dura in carica 5 anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina e comunque fino alla nomina della nuova commissione, ai sensi dell'art. 4 3° comma della Legge Regionale n. 14/95. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'Associazione che li ha designati.

## ART. 12

### (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1 - La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalla Giunta Municipale attraverso bando di pubblico concorso, mediante avviso all'Albo Pretorio ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2 - La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitati con natanti.

Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 - Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente E' OBBLIGATORIA la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4 - L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa

4 – L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

## ART. 13

### (Trasferibilità delle licenze)

1 – La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2 – In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferiti, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3 – Qualora, col decesso del titolare dell'Impresa Individuale, l'Impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive della idoneità professionale è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

4 – Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## ART. 14

### (Sostituzione alla guida)

1).- I titolari di licenza per l'esercizio di taxi e per autonoleggio con conducente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso d'incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici - elettivi;

2).- Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3).-Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18.04.1962 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) del 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del CCNL dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del CCNL di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4).- I titolari di licenze per l'esercizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente, oltre ad esercitare direttamente l'attività, possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.

## ART. 15

### (Caratteristiche delle autovetture)

1.-Le autovetture adibite a servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2.-L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3.-Le autovetture adibite al servizio di Taxi, portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI" ed il loro colore deve essere bianco come stabilito dal D.M. 19.11.1993.

4.-Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico" del tipo stabilito dall'Ufficio Comunale competente.

5.-Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed un numero progressivo.

## ART. 16

### (Verifiche e revisioni degli autoveicoli)

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio a verifica da parte dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art.44.

Detta Commissione accerta la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile (Art. 113 T.U. n. 1740 dell'8.12.1933, Art. 145, 2° comma T.U. n. 393 del 05.08.1959).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli anno gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere sottoposti a visita da parte della Commissione Comunale al fine di verificare il permanere dei requisiti per i quali fu rilasciata la licenza, previa esibizione della carte di circolazione dell'autoveicolo dalla quale dovrà risultare l'esito regolare della revisione da parte della M.C.T.C. effettuato nell'anno precedente.

Nella stessa occasione la Commissione accerterà anche che l'impresa sia in regola con il pagamento dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile.

Dei risultati della visita, la Commissione dovrà dare comunicazione al Comune, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **ART. 17**

##### **(Obblighi del titolare della licenza o autorizzazione)**

1.-I veicoli adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2.-Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione.

3.-Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di Taxi.

4.-Le prenotazioni di trasporto per il servizio noleggio con conducente, sono effettuati presso le rispettive rimesse.

5.-Il titolare della licenza o autorizzazione del servizio di Taxi o Autonoleggio è tenuto al rispetto dello stazionamento in apposite aree predisposte per tali servizi.

#### **ART. 18**

##### **(Divieti per il conducente degli autoveicoli)**

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso definito all'atto del noleggio dell'autoveicolo, salvo che provata causa di forza maggiore lo richieda;
- d) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri;
- e) interrompere il servizio iniziato, salvo richiesta da parte del noleggiante o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Le violazioni a quanto prescritto dagli articoli 18 e 19 riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione, possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 20 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro.

#### **ART. 19**

##### **(Responsabilità nell'esercizio)**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre, ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli

Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli

## ART. 20

### (Sospensione della licenza)

1.-La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi sei nei casi di infrazione non passibili di revoca o di decadenza derivanti da infrazioni a norme di legge o di regolamenti.

2.-Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco.

3.-Il Comune dovrà dare contemporaneamente notizia all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione

## ART.21

### (Decadenza e revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene dichiarata decaduta o revocata dalla Giunta Municipale sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La decadenza viene dichiarata nei casi che seguono:

- a) per mancata ottemperanza da parte del richiedente la licenza a quanto disposto dall'art.14;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) per fallimento del titolare;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti colposi e non colposi, a pena restrittiva della libertà personale del titolare della licenza, superiore a sei mesi.
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che lo stesso venga sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 13;

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione del veicolo.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'attività;
- b) se l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare della licenza, o da personale da esso dipendente secondo le modalità richiamate al punto k) dell'art.9;
- c) quando l'attività non risulti svolta nel rispetto degli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide, ivi compreso quello relativo alla revisioni e verifiche degli autoveicoli previste dall'art. 16;
- d) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola o anche quando le stesse azioni siano compiute dai dipendenti col benessere del titolare stesso;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- f) quando l'impresa titolare di licenza di noleggio utilizza l'autoveicolo per effettuazione di pubblici servizi di linea pur non essendone titolare;

- g) per interruzione del servizio per un periodo superiore a ~~10~~ mesi a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore o a preventiva autorizzazione comunale;
- h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da due successive diffide al titolare della licenza.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione del veicolo.

## ART. 22

### (Sostituzione degli autoveicoli)

Il titolare di licenza che intende sostituire l'autoveicolo adibito al servizio di noleggio o Taxi deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune, sottoponendo il nuovo autoveicolo a verifica da parte della Commissione di cui all'Art. 11.

Successivamente, ottenuta la predetta autorizzazione, esibirà al Comune la carta di circolazione del nuovo autoveicolo per l'annotazione sulla licenza da parte del Comune stesso, del numero di targa e del tipo di veicolo in sostituzione di quello precedente che verrà contestualmente annullato.

## ART. 23

### (Tariffe)

1.-Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta dei trasportati o del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Consiglio Comunale.

2.-La tariffa a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3.-Il corrispettivo del trasporto per il servizio da noleggio con conducente è direttamente concordato con l'utenza dal vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria (così come previsto dall'art. 13 punto 3 della Legge 21/92).

## ART. 24

### (Cause di impedimento al rilascio della licenza o autorizzazione)

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di noleggio autoveicoli con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa almeno in uno dei Comuni nei quali l'impresa esercita l'attività e comunque nell'ambito della Provincia cui appartiene il Comune che rilascia la licenza;
- b) l'esistenza di procedimenti o di provvedimenti, a carico del richiedente la licenza, per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956 (Legge antimafia);
- c) l'essere incorso in condanna con sentenze passate in giudizio, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale di durata superiore a sei mesi;

d) l'essere incorso negli ultimi 5 anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

## **ART. 25**

### **(Durata della licenza o autorizzazione)**

La licenza comunale ha la durata di anni 5 (cinque) ed è rinnovabile, fatti salvi i casi di cui all'Art. 21.

Le licenze di esercizio devono comunque essere sottoposte a vidimazione, presso il competente Ufficio Commercio, entro il mese di Gennaio di ciascun anno.

## **ART. 26**

### **(Infrazioni)**

Oltre quanto previsto per i casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza comunale, tutte le altre infrazioni che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15.06.1959 n. 393, sono punite ai sensi del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada);

## **ART. 27**

### **(Disposizioni particolari)**

1.-I titolari di licenza o autorizzazione per il servizio di taxi e/o per il servizio di noleggio con conducente dovranno adeguare l'automezzo in modo da consentire agevolmente l'accesso ai portatori di Handicap, così come stabilito dalla Legge 30.04.1971, n. 118 e del Regolamento approvato con DPR 27.04.1978, n. 384.

2.-Nei Comuni di minore dimensione, determinati per ogni Provincia dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, previo parere del competente ufficio Compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di Taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro.

3.-E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio di autonoleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi.(Art. 14 c. 3 L.2 1/92).

## **ART. 28**

### **(Programmazione dei trasporti locali — Art. 14 c. 50 D.L.vo 422/97)**

Gli Enti locali al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'art. 16 c. 3 e dell'alt. 18 c. 2 lett. c) possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione dei veicoli della Cat. M1 di cui all'art. 47 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada.

L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni.

Gli Enti Locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea

I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopradetti veicoli sono stabiliti con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

#### **ART. 29**

##### **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del DPR n. 393 del 15.06.1959 e degli art. 105 113 del TU. 1749 dell'8. 12.1933, tuttora vigenti; alla legge n. 21/92 e D.L.vo 19.11.1997 n. 422.

#### **ART. 30**

##### **(Approvazione del Regolamento)**

Il presente regolamento relativo al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente e autovettura, natante motocarozzetta e veicoli a trazione animale è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.